



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1311

in data

09/11/2016

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 686278120A

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al 1° Settore.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Premesso che:

- con determinazione n. 1341 del 31 dicembre 2010 del Direttore del Servizio Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna è stata approvata la revisione della Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari con una nuova sede farmaceutica oltre all'esistente;

- l'Amministrazione Comunale di Decimomannu, anche al fine di garantire servizi sempre migliori e diffusi sul territorio attraverso l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, che tutelino soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (anziani, disabili, ecc.), con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 85 in data 10 giugno 2011 e del Consiglio Comunale n. 17 in data 21 giugno 2011 ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione, prevista nell'ambito territoriale del Comune di Decimomannu, secondo le modalità previste dall'art.10 della L. n.475/1968 e s.m.i. e dall'art.4 della L. R. 27.4.1984 n. 12 e di rinviare a successivo atto la definizione delle modalità di gestione della nuova farmacia comunale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/12/2011 con la quale è stato deliberato di assumere la gestione della sede farmaceutica vacante n. 2, afferente il Comune di Decimomannu, della Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari, la cui revisione è stata approvata con la determinazione n.1341 del 31 dicembre 2010 del Direttore del Servizio Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna e provvedendo alla gestione della farmacia mediante Azienda speciale ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 9 della L. 2 aprile 1968, n. 475;

ATTESO che la farmacia comunale persegue finalità di interesse generale, considerato l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema socio – sanitario, e che tale servizio sarà svolto prevalentemente per gli abitanti di Decimomannu;

Considerato che:

- il servizio farmaceutico comunale svolge un ruolo pubblico di particolare rilievo per la collettività e rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, pur presentando lo stesso, in relazione alle finalità sociali ed assistenziali a cui assolve, delle peculiarità che lo rendono particolare e differente rispetto alla generalità dei servizi pubblici aventi rilevanza economica;

ATTESO che:

- le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono disciplinate dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che il servizio di gestione di farmacia si inquadra a tutti gli effetti tra quelli definiti a rilevanza economica dall'articolo 113, D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 14, D.L. 269/03, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2004 n. 308 e dall'articolo 4, comma 234, legge 350/2003;

i modelli di gestione contemplati all'art. 9 della predetta L. 475 non appaiono tassativi, per cui non è esclusa la possibilità di ricorrere al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali, atteso che la gara costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per l'affidamento dei servizi pubblici locali e che a questo proposito l'attività di gestione delle farmacie comunali si configura quale servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei conti, sez. reg.le Lombardia – 12/12/2011 n. 657);- che l'affidamento in VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 15 del 23.4.2014 che ha ritenuto possibile la soluzione secondo cui i Comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie in concessione a terzi, in applicazione all'art. 30 del codice dei contratti, in quanto i modelli previsti all'art. 9 della L. 475 non appaiono tassativi, e considerato altresì che l'attività di gestione delle farmacie comunali

si configura quale servizio pubblico essenziale, essendo l'affidamento in concessione della farmacia comunale mediante selezione pubblica pienamente in linea con l'ordinamento nazionale e comunitario;

Evidenziato inoltre che l'affidamento in gestione della costituenda farmacia permetterebbe all'Amministrazione comunale di non sostenere costi per il reperimento dei locali e per gli investimenti in arredi ed attrezzature necessarie nella fase di avvio della farmacia in quanto gli stessi possono essere posti, in sede di bando, quali adempimenti a carico del concessionario e permette di stabilire autonomamente la durata di affidamento del servizio;

Considerato che con propria deliberazione n. 23 in data 24/06/2016 il Consiglio Comunale ha stabilito:

“- di confermare il diritto di prelazione già esercitato per la titolarità della seconda sede farmaceutica nel Comune di Decimomannu;

- di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9.12.2011 avente per oggetto “ASSUNZIONE DELLA FARMACIA, SEDE FARMACEUTICA N. 2 DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA FORMA DI GESTIONE E DEI CRITERI GENERALI PER IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA FARMACIA” stabilendo quanto segue:

- di individuare quale forma di gestione della farmacia comunale (2^a sede farmaceutica) di nuova istituzione, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a farmacisti singoli e associati, imprese singole e associate e cooperative, individuati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, in luogo della forma dell'azienda speciale di cui all'art. 114 del D.lgs 267/2000;

- di approvare la perizia di stima di determinazione del canone di servizio di gestione della farmacia comunale predisposta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, pari ad €. 260.000,00 da porre a base di gara, con un canone annuo pari ad €. 26.000,00 con aggiornamento annuale mediante indici ISTAT del canone, risultante dalla procedura di gara;

- di stabilire i seguenti criteri per l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione della gestione della farmacia comunale:

- individuare il concessionario tramite procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- durata della concessione anni 10 (dieci) eventualmente rinnovabili per altri 10;

- canone di concessione così costituito:

1) importo fisso (una tantum) pari ad € 26.000,00 oltre IVA da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio;

2) canone annuo fisso per la durata di anni 10 (dieci), oltre Iva e adeguamento Istat annuo, derivante dall'offerta migliorativa in sede di gara sull'importo annuo posto a base di gara di € 26.000,00 per un importo complessivo di € 260.000,00;

3) canone variabile annuo di gestione determinato in percentuale al volume d'affari annuo della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA, da versarsi non oltre 30 gg. dall'effettuazione della dichiarazione IVA, come risultante dall'offerta presentata in gara;

- di stabilire che tutti i costi relativi ai locali sede della farmacia e alla loro conduzione saranno a carico del concessionario che dovrà impegnarsi a individuare i locali ove sarà ubicata la sede farmaceutica all'atto della partecipazione alla gara, obbligatoriamente all'interno della zonizzazione approvata dal Comune, che dovranno essere idonei e conformi, in relazione alla destinazione e alle attività da esercitare, alle normative vigenti in materia urbanistica – edilizia, abbattimento barriere architettoniche, antisismica, impiantistica, normativa energetica e igienico – sanitaria e dotati di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio;

- di dare atto che il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a gestire;

- di prevedere l'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario alla scadenza naturale della concessione, sempre che a quella data l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel tempo;

- di dare atto che la titolarità della licenza di farmacia, anche a seguito dell'affidamento in concessione, rimarrà in capo al Comune di Decimomannu;"

Considerato che l'art. 192 del citato Testo Unico degli Enti Locali, che prevede testualmente "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato nella G.U. n°91 del 19 aprile 2016, ed in particolare gli artt. 164, 165, 166, 167, 168 e 169 sui contratti di concessione;

Richiamata la sentenza n. 4343 del 18/10/2016 del Consiglio di Stato, Sezione III, secondo la quale il valore delle concessioni di servizi deve essere calcolato tenendo conto del fatturato potenziale del concessionario e non del canone concessorio corrisposto dallo stesso all'Amministrazione;

Vista la L.R. n. 24 del 21/10/2016 che all'art. 27 riporta che "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni sono soddisfatti ai sensi dell'art. 216, comma 10 del medesimo D.Lgs.";

Ritenuto pertanto procedere mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione per la durata anni dieci, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 10, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett a) del citato D.Lgs a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la seguente documentazione contenente le indicazioni necessarie per la partecipazione all'appalto in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

1. Bando di gara e Disciplinare di gara
2. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016
3. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (altri soggetti con poteri di rappresentanza)
4. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (soggetti cessati)
5. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
6. Modello E – Dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di diretto della Farmacia
7. Modello F – Dichiarazione di ubicazione della farmacia e di disponibilità locali
8. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia"
9. Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale
10. Planimetria con Dati perimetro della seconda sede farmaceutica
11 Modello G – schema offerta economica
12 Patto di integrità

Rilevato che le prescrizioni di cui al citato art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sono soddisfatte in quanto il presente atto determina le modalità ed il sistema di gara, nonché il fine che si intende per seguire;

Atteso che ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il valore complessivo stimato della concessione, ammonta a complessivi € 848.405,00 iva esclusa;

Atteso che per il servizio oggetto della presente gara non dovrà essere redatto il DUVRI, in quanto non presenta rischi da interferenza e per il quale si è accertato che non risultano oneri per la sicurezza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del citato Testo Unico degli Enti Locali, che prevede testualmente "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: servizio di gestione della farmacia;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett a) del citato D.Lgs a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto provvedere a pubblicizzare, la procedura della gara in oggetto così come di seguito indicato:

- G.U.C.E.;
- G.U.R.I.;
- due quotidiani a diffusione nazionale;
- due quotidiani a diffusione regionale;
- affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Decimomannu;
- sul sito Ufficiale del Comune di Decimomannu all'indirizzo: www.comune.decimomannu.ca.it ;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

Atteso che le somme necessarie per la pubblicazione verranno impegnate con successivo atto con cui si provvederà all'indizione della gara;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9 Giugno 2016, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2016/2018.

Resi i preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1393 del 30/10/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1393 del 30/10/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di procedere mediante procedura aperta all'affidamento della concessione in gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione per la durata anni dieci, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs 50/2016;

Di dare atto che il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

- 1) importo fisso (*una tantum*) pari ad € 26.000,00 oltre IVA da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio;
- 2) canone annuo di gestione fisso per la durata di anni 10 (dieci), oltre Iva e adeguamento Istat annuo, derivante dall'offerta migliorativa in sede di gara sull'importo annuo posto a base di gara di € 26.000,00 per un importo complessivo a base di gara di € 260.000,00. Il Canone di gestione risulta determinato dalla perizia di stima del canone di gestione della farmacia comunale predisposta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari;
- 3) canone variabile annuo di gestione determinato in percentuale al volume d'affari annuo della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA, come risultante dall'offerta presentata in gara in aumento rispetto alla percentuale posta a base di gara fissata al 5%;

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l'assenza di interferenze, sono pari a €. 0,00 (zero).

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del citato Testo Unico degli Enti Locali, “

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: servizio di gestione della farmacia come meglio indicato nel contratto di servizio allegato;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, del citato D.Lgs a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;

Di approvare la seguente documentazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

1. Bando di gara e Disciplinare di gara
2. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016
3. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (altri soggetti con poteri di rappresentanza)
4. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (soggetti cessati)
5. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
6. Modello E – Dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di diretto della Farmacia
7. Modello F – Dichiarazione di ubicazione della farmacia e di disponibilità locali
8. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”
9. Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale

10. Planimetria con Dati perimetro della seconda sede farmaceutica
11 Modello G – schema offerta economica
12 Patto di integrità

Dare atto che al presente appalto è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG 686278120A;

Di provvedere a pubblicizzare, la procedura della gara in oggetto così come di seguito indicato:

- G.U.C.E.;
- G.U.R.I.;
- due quotidiani a diffusione nazionale;
- due quotidiani a diffusione regionale;
- affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Decimomannu;
- sul sito Ufficiale del Comune di Decimomannu all'indirizzo: www.comune.decimomannu.ca.it;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'indizione della gara e all'impegno delle somme necessarie per la pubblicazione;

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 686278120A

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000)

Decimomannu, 09/11/2016

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 09/11/2016 al 24/11/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE

CIG 686278120A

BANDO DI GARA

1 CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Amministrazione Aggiudicatrice	Comune di Decimomannu Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu C.F. 80013450921 – P.I. tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078 Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it
Tipologia della procedura	procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
Codice CPV principale	85149000-5 (Servizi farmaceutici)
Codice CIG	
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	
Criterio di Aggiudicazione	Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
Importo a base di gara	-Canone annuo di gestione Euro 26.000,00 annui per un importo complessivo di €. 260.000,00 oltre IVA;
Valore dei costi non soggetti a ribasso	€ 0,00 (zero)
Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Donatella Garau
Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 300 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, comma 2, lett. a (caso di appalto di importo superiore a 500.000 euro)	Il nominativo sarà comunicato alla firma del contratto
Durata della concessione	10 anni
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Decimomannu
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Valore della concessione	€. 848.405,00

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante: www.comune.decimomannu.ca.it. Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Il Presente bando verrà pubblicato: sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul sito del Ministero delle Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due regionali, nonché comunicato all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cagliari.

1. Bando di gara e Disciplinare di gara
2. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016
3. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (altri soggetti con poteri di rappresentanza)
4. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (soggetti cessati)
5. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
6. Modello E – Dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di diretto della Farmacia
7. Modello F – Dichiarazione di ubicazione della farmacia e di disponibilità locali
8. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia"
9. Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale
10. Planimetria con Dati perimetro della seconda sede farmaceutica
11 Modello G – schema offerta economica
12 Patto di integrità

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Oggetto della procedura

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, meglio descritto nel Capitolato speciale d'appalto. L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione:

- della determinazione n. 1341 del 31 dicembre 2010 del Direttore del Servizio Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna di approvazione della revisione della Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari da cui risulta la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione per questo Comune;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21 giugno 2011 che ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/06/2016 avente per oggetto "Gestione farmacia comunale – modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/12/2011. Concessione in gestione";
- della determinazione a contrarre del Responsabile del 1° Settore n. ____ del ____/____/2016;

Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a gestire.

La titolarità della licenza di farmacia, anche a seguito dell'affidamento in concessione, rimarrà in capo al Comune di Decimomannu;

Al presente bando si applicano anche le disposizioni degli artt. 164 - 173 del D.Lgs. 50/2016

1.2. Procedura di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Termini di validità dell'offerta: L'offerta è valida 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

1.3. Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016.

1.4. Valore della concessione

Il valore della concessione è stimato in €. 848.405,00

Il valore della concessione è calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del fatturato presunto della farmacia medesima, come desunto dalla perizia di stima redatta dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/06/2016, come di seguito indicato:

Ricavi sulla vendita dei farmaci: si è posto a base di calcolo il parametro di 300,00 €/abitante annui, calcolato sul numero di abitanti residenti nella zona individuata, pari a 3.960. Per il calcolo viene preso in considerazione il 75% del dato della popolazione in considerazione dell'ubicazione e dell'avvio dell'attività.

Il ricavo lordo risulterebbe pari a: €/ab. $300 \times 3.960 \times 0.75 =$ euro 891.000,00.

Tale importo IVA esclusa è stimato in euro 810.000,00

Ricavi diversi: rientrano in questi ricavi quelli ottenuti dalla vendita (con eventuali servizi erogati) dei prodotti sanitari quali quelli per l'igiene personale, prodotti per l'infanzia, apparecchiature elettromedicali, misurazione della pressione etc.; questi ricavi si determinano, cautelativamente, nel 5% del ricavo dalla vendita dei farmaci, per cui si ottiene:

importo presunto euro $891.000,00 \times 0,05 =$ euro 44.550,00

Tale importo presunto IVA esclusa pari a euro 38.405,00.

Pertanto il ricavo totale annuo è stimato in €. 848.405,00.

1.5. Corrispettivo della Concessione

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

- 1) importo fisso (*una tantum*) pari ad € 26.000,00 oltre IVA da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio;
- 2) canone annuo di gestione fisso per la durata di anni 10 (dieci), oltre Iva e adeguamento Istat annuo, derivante dall'offerta migliorativa in sede di gara sull'importo annuo posto a base di gara di € 26.000,00 per un importo complessivo a base di gara di € 260.000,00. Il Canone di gestione risulta determinato dalla

perizia di stima del canone di gestione della farmacia comunale predisposta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari;

3) canone variabile annuo di gestione determinato in percentuale al volume d'affari annuo della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA, come risultante dall'offerta presentata in gara in aumento rispetto alla percentuale posta a base di gara fissata al 5%;

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l'assenza di interferenze, sono pari a €. 0,00 (zero).

1.6. Ubicazione della farmacia

La Farmacia Comunale di nuova istituzione, a cura del concessionario, dovrà essere ubicata nella zona n. 2 del Comune di Decimomannu, individuata dall'autorizzazione regionale, che riguarda la porzione dell'abitato delimitato dal vecchio centro matrice fino alla S.S. 130 ad est e dalla strada di collegamento all'abitato di Assemini a sud/est, meglio identificata nella planimetria allegata al presente atto. Il Concessionario dovrà individuare, nell'ambito di detta zona meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto, un immobile che abbia una consistenza non inferiore a mq. 130 di superficie utile da destinare alla vendita.

La farmacia comunale dovrà essere localizzata in locali idonei individuati e condotti a cura del concessionario e per i quali lo stesso acquisirà tutte le dovute autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

1.7. Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), a far data dalla stipula del contratto di concessione. L'attività dovrà avere avvio entro 180 giorni dalla stipula del contratto di servizio.

Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

Si prevede l'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario, alla scadenza naturale della concessione (sempre che a quella data l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel momento in cui dovrà essere deliberata la cessione).

1.8. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all'Albo professionale relativo.
- b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. Il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d) e e) in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE:

1) La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8 comma 1 lettera a) della legge n. 362/1991 come modificato dall'art. 5 comma 5 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2003). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del d.lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n. 475/1968, art. 8 legge n. 362/1991, art. 112 TULS n. 1265/1934).

L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 2.1 del presente bando. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso.

1.9. Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di seguito indicati:

a) Requisiti di carattere generale: Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016): I soggetti di cui al paragrafo 1.7 devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione (Allegato D) da rendere nella domanda di partecipazione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore, di almeno 10 (dieci) anni. I partecipanti devono a tale proposito fornire, in sede di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura, le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno decennale e l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia unitamente alla copia del documento di identità. Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

c) Requisiti patrimoniali: Ai fini della dimostrazione della capacità economico finanziaria, i soggetti di cui al paragrafo 1.7 dovranno produrre, a pena di esclusione, e ai fini dell'ammissione alla gara 1 (una) lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere gli impegni derivanti dalla presente concessione.

In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti, nonché, partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata da tutti i

componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatta salva la verifica dei requisiti non accertabili attraverso tale sistema nonché gli eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale ANAC.

1.10. Oneri a carico del Concessionario

Si veda l'art. 1.6 "ubicazione della farmacia" e il contratto di servizio allegato.

Tutti i costi relativi ai locali sede della farmacia e alla loro conduzione saranno a carico del concessionario che dovrà impegnarsi a individuare i locali ove sarà ubicata la sede farmaceutica all'atto della partecipazione alla gara, obbligatoriamente all'interno della zonizzazione approvata dal Comune, che dovranno essere idonei e conformi, in relazione alla destinazione e alle attività da esercitare, alle normative vigenti in materia urbanistica – edilizia, abbattimento barriere architettoniche, antisismica, impiantistica, normativa energetica e igienico – sanitaria e dotati di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio.

La pianta organica minima della farmacia di nuova istituzione, come previsto dal contratto di servizio, è articolata in un farmacista direttore (titolare della licenza) in possesso di almeno 10 anni di esperienza nella specifica attività di farmacista, un farmacista collaboratore a tempo pieno e un addetto a mansioni di commesso sempre a tempo pieno.

In funzione degli abitanti serviti, dei periodi di apertura notturna e nei giorni estivi, dei periodi di ferie, dovranno essere previste altre due posizioni lavorative: un farmacista ed una commessa, quanto meno in part time.

1.11. Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante fino al termine fissato per la richiesta di chiarimenti, ossia 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it.

Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa e anche con pubblicazione nelle FAC della gara nel sito istituzionale dell'Ente.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

2. GARANZIE E CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)

2.1. Garanzia provvisoria

Le offerte dei concorrenti devono essere corredate, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, per un importo di €. 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), e costituita, a scelta del concorrente: da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- l'impegno, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;
2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario;
3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppati, che devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario o uno degli operatori economici mandanti.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla dell'avvenuta aggiudicazione; fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'operatore economico;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6. b Requisiti di partecipazione.
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

2.2. Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto di servizio, il Concessionario dovrà costituire alla firma della Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'instestazione del presente bando.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

2.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)

L'importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico può alternativamente:

- allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).
- allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I., l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in

possesto della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento, del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.

2.4. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, pari a € ,00 (/00 euro) recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il contributo all'ANAC (EX AVCP) può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure del manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.
- per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso la banca "Monte Paschi di Siena (IBAN IT103300320000004806788) - (BIC:PASCITMMROM), intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la copia scannerizzata della ricevuta (originale) del versamento.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: Allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma);

2. R.T.I. COSTITUITO E COSTITUENDO: Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento; allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma).

2.5. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la mancata, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 (attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva: Allegato A), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari al 1 (uno) per mille del valore della gara (Euro 810,00). In tal caso, la Stazione Appaltante, assegna al concorrente un termine, non superiore a CINQUE giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara allegato.

4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

4.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

- a) offerta tecnica massimo punti 50
 - b) offerta economica massimo punti 50
- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

4.2. Offerta Tecnica: massimo 50 punti.

Proposta del progetto d'impresa (Business Plan): nella busta B il concorrente deve inserire, a pena di esclusione una relazione contenente il progetto di gestione della Farmacia con l'indicazione esatta dell'ubicazione della farmacia, debitamente sottoscritta in tutte le pagine a pena di esclusione, in un testo **non superiore** a 10 pagine formato A4 carattere Arial 10 senza aggiunta di allegati.

Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri, individuati allo scopo di accentuare la ratio "pubblicistica" sottesa all'esercizio della prelazione comunale selezionando il privato gestore anche per la disponibilità all'esecuzione di prestazioni utili alla collettività e alle fasce più deboli della popolazione:

A1.) Proposta del progetto di gestione della farmacia: punteggio massimo attribuibile 60 punti, dove nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- verranno valutati con un massimo di punti 10 (DIECI) quei progetti che offriranno servizi a favore dei cittadini del Comune di Decimomannu di età superiore ai 65 anni, e/o progetti con servizi a favore dei cittadini del Comune di Decimomannu disabili con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70%, secondo le seguenti modalità:

4 punti per 1 servizio aggiuntivo; 8 punti per 2 servizi aggiuntivi; 10 punti per 3 servizi e oltre;

- verranno valutati con un massimo di punti 10 (DIECI) i servizi dedicati alla prevenzione e all'educazione sanitaria tra i cittadini del Comune di Decimomannu, secondo le seguenti modalità:

4 punti per 1 servizio aggiuntivo; 8 punti per 2 servizi aggiuntivi; 10 punti per 3 servizi e oltre;

- verranno valutati con un massimo di punti 5 (CINQUE) quei progetti che assicurino maggiore copertura del servizio in termini di orari, secondo le seguenti modalità:

1 punto per ogni ora di servizio aggiuntivo, indicando i giorni in cui verrà svolto, sino ad un massimo di punti 5;

- verranno valutati con un massimo di punti 5 (CINQUE) quei progetti che assicurino maggiore copertura del servizio in termini di maggiori servizi sanitari, secondo le seguenti modalità:

1 punto per 1 servizio aggiuntivo sino ad un massimo di punti 5;

- verranno valutati con un massimo di punti 10 (DIECI) quei progetti che prevedano proposte migliorative e/o aggiuntive ritenute di interesse per tutti i cittadini del Comune di Decimomannu (4 punti per 1 servizio aggiuntivo; 8 punti per n. 2 servizi aggiuntivi; 10 punti per n. 3 servizi aggiuntivi e oltre)

- verranno valutati con un massimo di punti 5 (CINQUE) le proposte relative alla comunicazione e alla divulgazione presso la clientela dei servizi offerti che prevedano iniziative quali: ideazione, stampa e diffusione dei pieghevoli o giornalini divulgativi mantenendo uscite costanti nell'arco del periodo della concessione oppure incontri formativi con diverse categorie di clientela alle quali offrire spiegazioni sui servizi e sulle metodologie di cura proposte per le diverse malattie e in particolare sulla conoscenza dell'uso del farmaco generico.

Per ogni iniziativa proposta verrà assegnato un punteggio massimo pari a punti 1, con punteggio massimo assegnabile di punti 5;

-verrà valutata con un massimo di punti 3 (TRE) per la formazione professionale del Direttore specifica per le seguenti materie: gestione stupefacenti in farmacia, preparazioni galeniche e fitoterapiche; conoscenza farmaci omeopatici e medicina biologica; esperienza in primo soccorso, primo soccorso pediatrico e consiglio terapeutico: 0,5 per ogni formazione posseduta da comprovare con attestato con in calce dichiarazione sulla conformità all'originale sino a un massimo di tre punti.

-verrà valutata con un massimo di punti 2 (DUE) l'ulteriore esperienza professionale per la formazione professionale del Direttore superiore ai dieci anni.

Il concessionario è tenuto ad erogare i suddetti servizi per tutta la durata del Contratto di Servizio.

L'offerta tecnica deve ottenere un punteggio di almeno 25 punti per poter essere ammesso alla valutazione dell'offerta economica.

All'offerta tecnica deve essere allegato titolo preliminare di disponibilità del locale individuato nella zona indicata nell'allegata planimetria, anche condizionato all'ottenimento della concessione.

4.3 Offerta Economica: massimo 50 punti.

L'offerta economica dovrà essere così espressa:

1) Canone annuale di concessione offerto in aumento: importo in aumento rispetto al corrispettivo dell'affidamento individuato in € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) oltre I.V.A..

I punteggi relativi verranno assegnati secondo la seguente formula:

$$X = (C_n \times 30) / C_{max}$$

dove

X= punteggio da attribuire per l'offerta economica "n";

C_n = canone economico annuale dell'offerta "n";

C_{max} = migliore offerta economica presentata (canone annuale);

Per tale offerta verrà attribuito un punteggio massimo pari a punti 30.

2) Canone variabile annuo di gestione determinato in percentuale al volume d'affari annuo della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA: verrà valutata la percentuale in aumento rispetto alla percentuale posta a base di gara fissata al 5%.

I punteggi relativi verranno assegnati secondo la seguente formula:

$$X = (P_r \times 20) / P_{rmax}$$

dove

X= punteggio da attribuire per l'offerta economica "n";

P_r = percentuale dell'offerta "n";

P_{max} = migliore offerta economica presentata (percentuale più alta);

Per tale offerta verrà attribuito un punteggio massimo pari a punti 20.

Il punteggio totale per l'offerta economica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti per il punto 1) e 2).

Tutti i valori devono riportare al massimo tre cifre decimali. Le ulteriori cifre decimali non saranno considerate.

Non verranno prese in considerazione le offerte economiche, e quindi non si attribuirà il relativo punteggio, se espresse in difformità di quanto richiesto.

La presentazione di offerte pari o in diminuzione rispetto ai valori posti a base di gara/offerta ed indicati nel presente bando di gara comporta l'esclusione automatica del soggetto concorrente.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

5. Modalità di svolgimento della procedura di gara

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione di gara, all'uopo nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Si rinvia alle disposizioni del disciplinare di gara allegato.

6. Controllo del possesso dei requisiti

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo individuati al precedente paragrafo 1.8 - Requisiti di partecipazione.

Il controllo, sarà effettuato attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (ex AVCP): <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato%20AVCpass%20Operatore%20econ> omicoseguendo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) – che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, documento che deve essere allegato alla "Documentazione Amministrativa", punto 5.2.

Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione della documentazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normative vigente, oltre all'escussione della cauzione provvisoria.

6.1. Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese;
- di richiedere il rimborso delle spese per la pubblicazione di cui all'art. 66 D.lgs. 163/2006 - art. 73 del Nuovo Codice degli Appalti, in conformità al disposto dell'art. 34, L. 221/2012, all'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione;

7. Aggiudicazione

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara e diviene definitiva per l'Amministrazione aggiudicatrice all'avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva mentre l'impresa è vincolata dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n.50/2016.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà:

a) ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario, nonché all'operatore economico che segue. Il tutto anche per il tramite del sistema AVCPASS, descritto al precedente paragrafo 1.9 - Requisiti di partecipazione e punto 6 - Controllo del possesso dei requisiti.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti. In tale caso, la Stazione Appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata con apposita nota scritta agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato all'atto dell'istanza di partecipazione ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo dei controlli si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

L'Amministrazione comunale, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, eserciterà la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.

L'Appaltatore se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Decimomannu.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

8. Stipula del contratto

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al Comune di Decimomannu, nel termine previsto, previa richiesta dell'ufficio, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 79, c. 5-quater, D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Le spese contrattuali per diritti e segreteria da calcolare sull'importo di aggiudicazione, l'imposta di registro e di bollo sono a totale carico dell'aggiudicatario pari a: imposta di registro € 200,00 - - imposta di bollo forfettaria € 45,00 - - imposta di bollo per gli allegati, facenti parte integrante e sostanziale del contratto € 16,00 ogni 4 pagine

9. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau.

Il Responsabile unico del procedimento è: Dott.ssa Donatella Garau Responsabile del 1° Settore.

10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs 50/2016 e alla normativa vigente in materia.

11. FORO DI COMPETENZA: per le controversie relative alla presente procedura è competente il Foro di Cagliari.

Decimomannu li

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

REP. N. ____ del _____.____.2016

Schema di contratto per la concessione della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione - CIG _____.

Valore del contratto: €. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ in

Decimomannu, nella Casa Comunale, sita in Piazza Municipio n. 1, avanti a me

_____, Segretario Comunale e Ufficiale Rogante,

espressamente autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

=====

I contraenti, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli artt. 47 – 48 della Legge n. 89/1913, come modificati dall'art. 12 della Legge n. 46/2005 e non richiesti né da me ufficiale Rogante, né da alcune delle parti, si sono costituiti personalmente nelle persone dei Sigg.ri: =====

_____, nato a _____ il giorno _____,

Responsabile del 1° Settore del Comune di Decimomannu, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Decimomannu che rappresenta, Codice Fiscale e Partita IVA 80013450921, in forza del Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che, seppur non allegato, costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente custodito; ===

il sig nato a (.....) il codice fiscale _____, il quale dichiara di

intervenire alla stipula del presente atto

(da completare con elementi identificativi della persona fisica o persona giuridica aggiudicatario della gara)

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto;

Premesso che:

- con determinazione n. 1341 del 31 dicembre 2010 del Direttore del Servizio Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna è stata approvata la revisione della Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari con una nuova sede farmaceutica oltre all'esistente;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/12/2011 è stato deliberato di assumere la gestione della sede farmaceutica vacante n. 2, afferente il Comune di Decimomannu, della Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari, la cui revisione è stata approvata con la determinazione n.1341 del 31 dicembre 2010 del Direttore del Servizio Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna e provvedendo alla gestione della farmacia mediante Azienda speciale ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 9 della L. 2 aprile 1968, n. 475;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 24/06/2016 è stato stabilito di: confermare il diritto di prelazione già esercitato per la titolarità della seconda sede farmaceutica nel Comune di Decimomannu; modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9.12.2011 stabilendo di individuare quale forma di gestione della farmacia comunale (2^ sede farmaceutica) di nuova istituzione, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, a farmacisti singoli e associati, imprese singole e associate e cooperative, individuati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, in luogo della forma dell'azienda speciale di cui all'art. 114 del D.lgs 267/2000; approvare la perizia di stima di determinazione del canone di servizio di gestione della farmacia comunale predisposta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari;

- con determinazione a contrattare n. _____ del _____

del Comune di Decimomannu sono stati approvati il bando di gara e la relativa documentazione riguardo l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia ed è stata indetta la procedura di evidenza pubblica e

- all'esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione estremi identificativi dell'aggiudicatario

- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;

- l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva e stipulato la polizza assicurativa, meglio descritte nel presente contratto;

- è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giunto D.Lgs 159/2011;

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

TUTTO CIO' PREMESSO:

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

Art. 1 - Oggetto della concessione è la gestione del servizio di farmacia.

Il Servizio costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento, alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato e nel Bando di Gara, delle attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

- la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, di profumeria ed erboristeria, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti dietetici e alimentari per patologie specifiche, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;
- la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- le altre attività complementari indicate in sede di gara.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie ed obbligate dotazioni strumentali.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni forma di pubblicità della stessa.

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475.

Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a istituire.

Art. 2. Durata della concessione

2.1 La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a far data dalla stipula del presente contratto.

2.2 Il concessionario garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

2.3 Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

2.4 La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario comporta la revoca dell'affidamento, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia comunale e legittima il Comune ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 3 Cessione della Titolarità della Farmacia

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge.

Art. 4 Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

Art. 5 Locali ed oneri ad essi connessi

L'esercizio della Farmacia avrà luogo nei locali collocati all'interno della Zona n. 2 individuata nell'allegata planimetria che dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Locale con una consistenza non inferiore a mq. 130 di superficie utile da destinare alla vendita;

I locali dovranno essere individuati e dichiarati in sede di partecipazione alla gara d'appalto e indicati nell'offerta tecnica e dovranno essere nella piena disponibilità del concessionario al momento della sottoscrizione del contratto, da dimostrare con apposito contratto di locazione.

I locali devono essere idonei e conformi, in relazione alla destinazione e alle attività da esercitare, alle normative vigenti in materia urbanistica – edilizia, abbattimento barriere architettoniche, antisismica, impiantistica, normativa energetica e igienico – sanitaria.

Il Concessionario si impegna a dotare la suddetta sede della Farmacia di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'allestimento e arredamento della nuova sede della farmacia comunale, previa presentazione di apposito progetto all'Amministrazione Comunale che dovrà esprimere il proprio consenso. Al termine del periodo di concessione del servizio gli arredi saranno acquisiti al patrimonio del Comune.

Il concessionario si impegna ed obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata.

Il concessionario si impegna ad attivare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua etc.).

Il concessionario è tenuto ad avviare l'attività della farmacia nei locali assegnati effettuando, con propri oneri e sotto la propria esclusiva responsabilità, i necessari eventuali lavori di progettazione, ristrutturazione ed allestimento degli spazi interni, dotandosi di arredi, attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, nel rispetto dei principi che regolano il corretto svolgimento del pubblico servizio e conformemente con i requisiti richiesti dall'ASL di territorio. Il concessionario ha una responsabilità esclusiva sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario; dovrà rispettare tutte le norme di legge in materia sanitaria, in particolare quelle del settore farmaceutico, in materia fiscale, previdenziale, di tutela della privacy e sicurezza nel luogo di lavoro, tenendo manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno, ed assumendosi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Il concessionario, dovrà consegnare prima della stipula del contratto la "Documentazione di valutazione dei rischi DVR" inerenti alla propria attività ai sensi degli art. 28 /29 / 30 sezione 2 Decreto Legislativo 81/08.

Inoltre ogni qualvolta il Concessionario procederà a degli interventi di manutenzione straordinaria, dovrà redigere a proprie spese un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Rimangono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla conduzione dell'immobile richieste e documentate dal Concedente, la manutenzione ordinaria nonché imposte e tasse previste per legge.

Sarà a carico del Concessionario l'assicurazione per i danni derivati dall'uso dei locali senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun obbligo a carico del

Concedente. Inoltre il Concessionario costituirà idonea garanzia per il rischio locativo dovuto ad incendio.

La suddetta Assicurazione dovrà comunque comprendere l'estensione alle seguenti garanzie: eventi socio-politici, eventi atmosferici, fulmini, eventi catastrofici, acqua condotta, fenomeni elettrici, fumi, gas, vapori, caduta di aeromobili, urto di veicoli, caduta satelliti, onda sonora, dolo o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato o colpa grave dell'assicurato stesso. Dovrà inoltre prevedere la garanzia ricorso terzi o vicini con un massimale di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza di responsabilità civile verso terzi deve prevedere un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività.

Art. 6 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Capitolato ed in particolare a stipulare:

- una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi

titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di €. 4.000.00,00 (euro quattromilioni/00) per l'intera durata del contratto;

- una polizza di assicurazione per danni da incendio, in relazione a contenuto e ai danni collaterali, per l'utilizzo dello stabile adibito a farmacia comunale;
- una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina in relazione a contenuto e ai danni collaterali, per l'utilizzo dello stabile adibito a farmacia comunale;

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni

normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi

vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di

legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

e) ad osservare i seguenti obblighi di servizio pubblico:

- rilevazione gratuita del peso
- rilevazione gratuita della pressione arteriosa

E tutte le prestazioni indicate nell'offerta tecnica allegata al presente atto.

Art. 7 Oneri a carico del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

Il gestore è obbligato a prestare il servizio affidato nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il gestore si obbliga ad avviare l'attività nella sede sita in Decimomannu, nell'ambito della zona individuata per la localizzazione della seconda sede farmaceutica, nel

luogo indicato nell'offerta tecnica entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

Il trasferimento della farmacia in altro locale pur nell'ambito della medesima zona risultante dall'aggiudicazione, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi competenti e secondo le procedure di cui alla normativa di settore vigente tempo per tempo.

Il gestore si impegna e si obbliga altresì a mantenere per tutta la durata del contratto, a sue spese, locali ed attrezzature idonei al servizio in conformità alla normativa vigente nonché alle prescrizioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile.

Il gestore, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del contratto, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza secondo la disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e regolamento che disciplinano il settore farmaceutico.

Il gestore, si impegna in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta tecnica.

Il concessionario si obbliga all'apertura della farmacia nella giornata di sabato e la domenica e i festivi secondo le turnazioni concordate con le altre farmacie.

Il gestore si impegna altresì a redigere nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato al presente atto , una "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" e a rispettare i contenuti della stessa.

Entro 6 mesi dall'attivazione al pubblico del servizio il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale la "Carta di Qualità dei servizi della Farmacia" conformemente ai principi sull'erogazione dei pubblici servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2014, nonché a quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461, principi ai quali dovrà attenersi scrupolosamente tutto il personale della farmacia. Tale Carta dovrà essere affissa nel locale vendita e resa disponibile al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente il rispetto della Carta dei servizi.

La "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal concessionario le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Ai fini dell'emanazione della "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" il concessionario conformemente a quanto disposto dall'art.2, comma 461 della legge 244/2007 si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

-sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto

stabilito nella "Carta della qualità dei servizi della Farmacia".

Art. 8 Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti nell'offerta tecnica dallo stesso presentata o come richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti e con l'impiego del personale di seguito indicato:

- Un Farmacista Direttore in possesso di almeno 10 anni di esperienza nella specifica attività di farmacista;
- Un farmacista collaboratore a tempo pieno;
- Un addetto a mansioni di commesso sempre a tempo pieno.

In funzione degli abitanti serviti, dei periodi di apertura notturna e nei giorni estivi, dei periodi di ferie, dovranno essere previste altre due posizioni lavorative: un farmacista ed una commessa, quanto meno in part time .

Si obbliga inoltre ad erogare i seguenti servizi minimi:

-ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;

- a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;

- ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;

-a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto;

Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, il Comune diffiderà formalmente il gestore ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli previsti dalla normativa di settore. Il tutto indipendentemente dai provvedimenti di competenza del Comune.

Art. 9 Interruzione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire

la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 10 Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 11 Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario, si impegna a:

a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della Farmacia, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo;

Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 12 Pagamento dei corrispettivi

I proventi della gestione saranno interamente attribuiti al concessionario che corrisponderà al Comune i seguenti importi:

1) importo fisso (*una tantum*) pari ad € 26.000,00 oltre IVA da versarsi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio;

2) canone annuo fisso per la durata di anni 10 (dieci), oltre Iva e adeguamento Istat annuo, derivante dall'offerta migliorativa in sede di gara sull'importo posto a base di gara di € 26.000,00 per un importo complessivo di € 260.000;00;

3) canone variabile annuo di gestione determinato in percentuale al volume d'affari annuo della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA, da versarsi non oltre 30 gg. dall'effettuazione della dichiarazione IVA, come risultante dall'offerta presentata in gara;

Art. 13 Cauzioni e garanzie richieste

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario costituisce una cauzione definitiva dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria

bancaria (eventualmente rimodulabile in conseguenza al versamento del canone previo consenso dell'Amministrazione Comunale) n. _____ emessa in data _____ da _____, Agenzia _____ di _____. La predetta polizza è stata approvata con determinazione del Responsabile del 1° Settore n° ____ del _____. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione ai sensi dell'art. 16.

Art. 14 Osservanza di leggi e regolamenti

Il Concessionario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nello stesso. Inoltre sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché previsti dal "Codice di comportamento integrativo" approvato dal Comune di Decimomannu con

deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 20/12/2013. A tal fine il Comune di Decimomannu trasmetterà al Concessionario copia del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento integrativo” per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – U.T.G. di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui il Concessionario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

Il Concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligato all’osservanza di tutte le norme statali e regionali applicabili in materia.

Art. 15 Risoluzione del rapporto per altre cause

Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio

al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario).

Art. 16 Risoluzione anticipata e penale

In caso di mancato o inesatto o solo parziale adempimento degli obblighi di servizio pubblico previsti dal presente contratto, il Comune ha facoltà di invitare, per iscritto, il gestore ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio comunque non inferiore a 30 giorni.

In pendenza del suddetto termine, il rappresentante legale del gestore ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso inutilmente il termine fissato dal Comune quest'ultimo, oltre all'esecuzione d'ufficio e a spese del gestore degli adempimenti necessari a consentire un regolare svolgimento del servizio affidato nei termini contrattualmente pattuiti, potrà dichiarare di considerare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al gestore.

La risoluzione anticipata del contratto comporta, oltre la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto ipso jure da parte del Comune, ovvero del nuovo gestore indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del gestore da esso utilizzati per lo svolgimento del servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il nuovo gestore procederanno al versamento al gestore di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto), il Comune, qualora il gestore non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare a quest'ultimo una penalità fino ad un massimo di 5.000,00 euro per ciascuna violazione, il cui preciso ammontare verrà determinato di volta in volta dal Comune tenuto conto della gravità dell'inadempimento e degli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati all'utenza.

E' fatto comunque ed in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal

Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il gestore è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo precedente del presente contratto, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sottoposizione del gestore a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della ditta individuale) del gestore, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non

autorizzata;

d) inosservanza del divieto di cessione del contratto;

e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al gestore;

f) ricorso all'abusivismo professionale;

g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;

h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

j) mancata redazione della Carta dei servizi entro 180 giorni dalla firma del contratto;

k) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 60 giorni rispetto alla scadenza di cui al precedente articolo 5.2 del presente contratto;

l) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;

m) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara;

n) mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in sede di gara.

Art. 18 Condizioni ambientali

Con la firma del contratto l'aggiudicatario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto.

Art. 19 Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione dello stesso.

Art. 20 Cessazione della gestione del servizio

Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune (di seguito anche "NUOVO GESTORE") od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art.4 del presente contratto.

I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal gestore relativi alla farmacia proseguiranno in capo al nuovo gestore dal Comune designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.

All'atto della riconsegna del servizio, il gestore sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune stesso, al nuovo gestore che:

- i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti

in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

In occasione della chiusura del rapporto tra il Comune di Decimomannu e il gestore uscente, e contestuale subentro del nuovo Concessionario, sarà redatto, in contraddittorio tra il gestore uscente, il Comune di Decimomannu e il Concessionario subentrante, l'inventario dei beni attinenti l'esercizio di farmacia comunale di Decimomannu (giacenze di magazzino), che il Concessionario è obbligato a rilevare.

Al momento del passaggio di gestione, le scorte di magazzino saranno valutate al prezzo risultante dall'inventario al netto dell'I.V.A., da cui andranno esclusi gli invendibili e quelli con scadenza entro i 3 mesi.

ART. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari.

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguiti senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo sopra citato. =====

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Decimomannu gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. =====

ART. 22 Trattamento dei dati.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati. L'Amministrazione e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. =====

ART. 23 Codice di comportamento.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito "Codice") e del Codice del Comportamento Aziendale Aggiuntivo approvato dal Comune di Decimomannu, che gli viene consegnato e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. =====

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. =====

Art. 24 Incarichi ad ex-dipendenti. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche

amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA
stesse nei propri confronti. =====

Art. 25 Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa
all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza
esclusiva del Foro di Cagliari.

Art. 26 Norme finali

1. Le disposizioni del Capitolato possono essere modificate su accordo di
entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.
2. Qualora per effetto di nuove e diverse disposizioni legislative
nazionali/regionali dovesse essere modificato l'attuale assetto di
distribuzione/contabilizzazione/fatturazione dei farmaci, le parti si danno
reciprocamente atto che si procederà alla rinegoziazione delle clausole
economiche del presente contratto. Nell'ipotesi in cui non si dovesse
raggiungere alcun accordo si procederà alla risoluzione del contratto entro
sei mesi dal verificarsi dell'evento modificativo senza che il concessionario
abbia nulla a pretendere.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato si applicano
le norme del Codice Civile.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, € 200,00, ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., e all'imposta di bollo di €.
45,00, perché contratto redatto in formato elettronico (art.1, punto 1 bis DPR
642/1972, modificato dal DM 22.2.2007). =====

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Decimomannu, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia.

Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con apposizione da parte dei componenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. =====

Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto _____ pagine a video fin qui in tale formato.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

STANDARD MINIMI DI QUALITA' E QUANTITA' DELLE PRESTAZIONI STESSE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA "CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DELLA FARMACIA".

Il concessionario, prima della apertura della farmacia e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, dovrà predisporre ed emanare una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", nel rispetto dei parametri e degli standard di seguito illustrati, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali. La suddetta "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e in coerenza a quanto prescritto in termini di servizi a quanto previsto nel Contratto di concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale sottoscritto.

Premessa

La farmacia costituisce un presidio socio – sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, recante Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità. L'esigenza della predisposizione di un documento ad hoc denominato "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" che individui i servizi offerti risponde all'esigenza di disciplinare compiutamente ed in modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio e gli utenti.

Detto documento costituisce un atto di impegno del farmacista nei confronti dei cittadini/utenti.

Gli standard minimi di qualità e quantità da rispettare sono descritti nell'articolo che segue. I seguenti contenuti minimi della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia " costituiscono parte integrante del contratto di servizio stipulato tra il Comune e il Concessionario.

Art. 1 – Servizi offerti dalla Farmacia

La Farmacia del Comune di Decimomannu, affidata in concessione con contratto Rep. n. _____ del _____ e situata in Via _____ assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti dietetici e alimentari per patologie specifiche, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, prodotti cosmetici, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell'Industria n. 375/88), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, D.Lgs. n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo d'attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;
2. la preparazione estemporanea di medicamenti e preparazioni magistrali;
3. la consulenza sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta;
4. l'informazione e l'educazione sanitaria;

5. l'attività di farmacovigilanza;

6. le altre attività complementari indicate in sede di gara.

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461 e con l'osservanza dei seguenti principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia:

- *eguaglianza*: a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Altresì, poiché ogni cittadino ha una propria concezione di salute e un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute;
- *imparzialità*: il farmacista opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute; a tutti i cittadini viene assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso;
- *efficienza ed efficacia*: il farmacista opera per mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e l'adeguamento delle tecnologie utilizzate, risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire al cittadino, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione. In particolare, il farmacista cura il proprio aggiornamento professionale non come mero adempimento di un obbligo legale, ma come condizione essenziale per garantire nel tempo la propria capacità di interpretare i bisogni reali dei cittadini, segnalando al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci; la valutazione e il miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati deve connotare l'azione quotidiana dei farmacisti;
- *continuità*: il farmacista deve operare impegnandosi ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;
- *diritto di scelta*: ogni cittadino può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento dei clienti usuali. Il farmacista fornisce altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;
- *partecipazione*: ogni cittadino ha il diritto di partecipare, collaborare all'erogazione delle prestazioni con suggerimenti ed osservazioni; valutazione e miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati;
- *trasparenza*: intesa come l'impegno del farmacista ad instaurare con i clienti un rapporto di fiducia, che consenta al farmacista di individuare le caratteristiche significative del cittadino, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso dei prodotti maggiormente vocati al consiglio professionale (quali medicinali S.O.P. e di automedicazione, dietetici ed integratori alimentari, etc), il prodotto più consono all'esigenza del cittadino al minor costo possibile;
- *riservatezza*: intesa come l'impegno del farmacista a non divulgare le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni dei cittadini a cui egli abbia o non abbia risposto, né, tantomeno, le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino, eventualmente, abbia usufruito. Il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima;
- *accoglienza*: intesa come l'impegno a che ogni ambiente in cui si svolge l'attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.

Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*", facendone sottoscrivere una copia.

Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l'opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell'utenza.

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalla farmacia affidata in concessione con atto rep. _____ del _____ tutte le prestazioni di cui al contratto di servizio le ulteriori prestazioni saranno quelle proposte in sede di offerta tecnica.

Art. 2 – Standard di qualità

Il concessionario garantisce:

- che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;
- che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;

- di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;
- che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- che venga effettuato un adeguato controllo:
 - della data di scadenza di tutti i prodotti venduti in farmaci
 - di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia

Art. 3 – Impegni e programmi

Il concessionario:

- rispetta le norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
- crea un "angolo del consiglio" adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato;
- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista; promuove essa stessa o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- assicura un servizio di pronto intervento per le piccole medicazioni;
- espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
- provvede alla rimozione delle barriere architettoniche esterne;
- comunica all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni.

Art. 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità

Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio.

Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di *customer satisfaction*, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo il concessionario predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

I presenti contenuti minimi della "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" costituiscono parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Decimomannu ed il Concessionario.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

Modello D (Modello Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (in cifre) _____ (in lettere), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____, iscritto al Registro Professionale di _____, (di seguito denominato “operatore economico”),

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente gara;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARAZIONI IN CASO DI RTI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE

1. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti operatori economici (inserire denominazione, ragione sociale e ruolo – mandante/mandataria- di ciascun componente il raggruppamento):

i quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta dall’operatore economico mandatario in caso di R.T.I. già costituiti, ovvero da tutti gli operatori economici raggruppandi –in caso di R.T.I. costituendi, si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, e che attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 assume all’interno del R.T.I. nella seguente misura:

Operatore economico (mandatario/ mandante)	Attività o servizio di competenza	% dell'attività o servizio di competenza rispetto alla complessiva esecuzione di detta attività o servizi	% dell'attività o servizio di competenza rispetto all'intero oggetto della concessione
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
Totale		%	100%

2. (in caso di R.T.I. costituito) di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle mandanti all'impresa capogruppo mandataria, come risulta da scrittura privata autenticata allegata alla domanda di partecipazione.

3. (in caso di operatore economico mandante di R.T.I. non costituiti) di autorizzare l'operatore economico mandatario a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questo operatore economico ogni attività necessaria per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta economica verranno sottoscritte da questo operatore economico congiuntamente con gli altri operatori economici raggruppandi;

4. (in caso di R.T.I. non costituiti) che gli operatori economici in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. art. 48 del Nuovo Codice degli Appalti, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;

5. (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) che l'operatore economico in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell'Albo delle società cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n. _____;

6. che con riferimento alla presente gara, l'operatore economico non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese;

7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'operatore economico e conseguentemente il costituendo/costituito RTI o verrà escluso dalla presente procedura di gara e, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

N.B. In caso di Raggruppamento non ancora costituito il documento deve essere firmato dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

Luogo e data _____

Firma



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE

CIG 686278120A

DISCIPLINARE DI GARA

Il Comune di Decimomannu, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ e vista la determinazione a contrarre n. _____, adottata in data _____ dal Responsabile del 1° Settore intende individuare, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, il “**CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE**” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:
ORE 11.00 DI _____

La gara avrà luogo _____ **alle ore 9.00** presso la sala riunioni del Comune di Decimomannu in Piazza Municipio 1- Decimomannu, in seduta pubblica.

1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, I soggetti ammessi sono:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo.
- b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-

ter del codice civile. Il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d) e e) in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

1.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (RTI)

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del medesimo decreto.

Le dichiarazioni previste ai punti 1, 2, e 3 "documenti amministrativi", richiesti a pena di esclusione, devono essere presentati sia per la capogruppo che per le mandanti.

È consentita la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e la documentazione amministrativa deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento.

1.2 INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE:

1) La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8 comma 1 lettera a) della legge n. 362/1991 come modificato dall'art. 5 comma 5 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2003). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del d.lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n. 475/1968, art. 8 legge n. 362/1991, art. 112 TULS n. 1265/1934).

L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 2.1 del presente bando. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso.

2. SCADENZA, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI RICHIESTI A PENA D'ESCLUSIONE

2.1.-SCADENZA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le ditte interessate alla partecipazione alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Appaltante Comune di Decimomannu – Piazza Municipio 1 09033 Decimomannu - **entro le ore 11.00 di** _____ un plico contenente:

- **BUSTA A – Documentazione amministrativa**
- **BUSTA B – Offerta tecnica**
- **BUSTA C – Offerta economica**

Il plico suddetto e le buste A-B-C dovranno essere, a pena di esclusione, opportunamente sigillati (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmati con firma leggibile su tutti i lembi di chiusura e dovranno riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) denominazione dell'operatore economico concorrente completo di indirizzo, P.I. e C.F. (nel caso di R.T.I. Indicazione di tutte le ditte in raggruppamento con la specificazione della capogruppo, nel caso di AVVALIMENTO indicazione della ditta ausiliaria e della ditta avvalente);
- b) numero telefonico e numero di fax e indirizzo email, indirizzo di posta elettronica certificata e al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- c) oggetto della gara: **“PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE – C.I.G.: _____ (Comune di DECIMOMANNU)**
- d) indirizzo: Piazza Municipio 1 09033 Decimomannu.

Nelle buste contenute nel plico principale dovranno essere indicate a pena di esclusione anche le seguenti diciture:

Busta "A": "Procedura aperta per **L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE** - Documentazione Amministrativa".

Busta "B": "Procedura aperta per **L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE** -Offerta Tecnica".

Busta "C": "Procedura aperta per **L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE** - Offerta Economica".

Il plico potrà essere inviato a mezzo del Servizio di Poste Italiane SPA (posta celere compresa) o tramite agenzie di recapito autorizzate o brevi manu all'ufficio protocollo del Comune di Decimomannu (apertura al pubblico: giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.decimomannu.ca.it>.

Si precisa che fa fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione dell'ufficio protocollo.

(SI INVITANO LE DITTE A PINZARE LA RICEVUTA DELLE AGENZIE DI RECAPITO SUL RETRO DELLA BUSTA PER NON COPRIRE I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE GARA).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione concedente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed i plichi, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute, che giungeranno per qualsiasi motivo oltre la scadenza sopra citata, saranno considerati arrivati, a tutti gli effetti, fuori termine anche se postalizzati prima del termine stesso.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel disciplinare per la sua presentazione e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

La Stazione appaltante non procederà in nessun caso alla restituzione della documentazione presentata dalle ditte in sede di gara.

All'interno del plico dovranno essere inserite, **a pena di esclusione dalla gara**, 3 diverse buste intestate, chiuse, non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), e controfirmate sui lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l'integrità e la segretezza del contenuto.

2.2 BUSTA A -Documentazione amministrativa

Nella busta A contenente la documentazione amministrativa il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire la seguente documentazione amministrativa, debitamente compilata e sottoscritta:

DOCUMENTI RICHIESTI A PENA D’ESCLUSIONE

1) DICHIARAZIONE (Mod. A):

dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, concernente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti speciali di cui al bando e al presente disciplinare di gara, redatta preferibilmente utilizzando l'allegato Mod. "A" ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Nell'ipotesi di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o Consorzio.

2) DICHIARAZIONE (Mod. B):

dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'assenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, redatta preferibilmente utilizzando l'allegato Mod. "B" ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione dovrà essere resa da ogni soggetto munito di potere di rappresentanza ed indicato nel Mod. A.

3) DICHIARAZIONE (Mod.C):

dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, concernente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'assenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, redatta preferibilmente utilizzando l'allegato Mod. "C" ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Il modello dovrà essere compilato per tutti i soggetti (cessati) elencati nel Mod. A.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, oppure personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, l'operatore economico sarà escluso a meno che non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Del pari

l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima (art.80, comma 3 D.Lgs n.50/2016).

4) Dichiarazione (**Mod. D**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, relativa alla partecipazione in forma aggregata.

4) DICHIARAZIONE DIRETTORE FARMACIA (Mod. E)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente concessione devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere come da modello, a pena di esclusione, a nominare in caso di aggiudicazione il direttore della farmacia.

5) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE DOVE VERRÀ UBICATA LA FARMACIA COMUNALE.

Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno presentare apposita dichiarazione sul **Modello F** relativa alla disponibilità del locale individuato nella zona 2 individuata nella planimetria.

6) CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE "ANAC"

Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, pari a € _____,00 (_____/00 euro) recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il contributo all'ANAC (EX AVCP) può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure del manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

- per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso la banca "Monte Paschi di Siena (IBAN IT1033003200000004806788) - (BIC:PASCITMMROM), intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la copia scannerizzata della ricevuta (originale) del versamento.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: Allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma);

2. R.T.I. COSTITUITO E COSTITUENDO: Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento; allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma).

6) GARANZIA PROVVISORIA:

2.1. Garanzia provvisoria

Le offerte dei concorrenti devono essere corredate, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, per un importo di €. 5.200,00 (euro cinquemila/00), e costituita, a scelta del concorrente: da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- l'impegno, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;

2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario;

3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi, che devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario o uno degli operatori economici mandanti.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla dell'avvenuta aggiudicazione; fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'operatore economico;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6. b Requisiti di partecipazione.
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

7) PASO

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 2 e 216, comma 13 del Dlgs n.50/2016 nonché dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi "ANAC") n. 111 del 20 dicembre 2012, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), divenuto obbligatorio e reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema produrrà il codice PASO che l'operatore dovrà inserire nella documentazione amministrativa.

Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti.

8) DICHIARAZIONE BANCARIA

L'operatore economico deve allegare lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere gli impegni derivanti dalla presente concessione.

In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

9) PROCURA (eventuale)

Qualora le dichiarazioni e le offerte siano sottoscritte da un Istitore o da un Procuratore, il concorrente deve allegare fotocopia della relativa procura, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000.

10) ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2 LETT. b) e c) del D.LGS. N. 50/2016 (eventuale)

Tali consorzi devono dichiarare in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziate concorrono. Devono, altresì, indicare se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il Consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Gli stessi dovranno, inoltre, presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi dell'atto costitutivo, dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio.

Il consorzio o i consorziati indicato/i nel Mod. A come esecutori devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del codice e presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni previste ai punti 1, 2 e 3.

In materia di requisiti speciali per la partecipazione dei Consorzi alle gare, si richiama quanto stabilito agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

11) In caso di Raggruppamento già costituito: copia della scrittura privata autenticata di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

12) AVVALIMENTO (eventuale)

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo di cui all'art.83, comma 1 lett. b) e c) del Dlgs n.50/2016, nonché i requisiti di qualificazione dell'art.84 del citato decreto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti alle condizioni previste dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso la documentazione amministrativa dovrà comprendere, a pena di esclusione, anche le dichiarazioni ed il contratto di avvalimento ai sensi del citato articolo.

13) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE O CONSORZI ORDINARI

In caso di RTI o consorzio, non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, a norma dell'art.48, comma 8 del Dlgs n.50/2016.

In caso di RTI o consorzio, costituiti, dovrà essere allegata copia autentica del mandato collettivo speciale con indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi ed il contenuto.

Esclusione dalla gara: fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara espressamente previste, il Presidente di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

N.B. Si raccomanda la corretta compilazione delle dichiarazioni sostitutive per la quale è sancita l'esclusione.

Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive si precisa che le stesse devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Le dichiarazioni rese saranno verificate dall'Amministrazione concedente secondo le modalità stabilite dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente, escuterà la cauzione provvisoria e disporrà la sospensione dalla partecipazione alle procedure di gara.

4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

4.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016, risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e per quella economica, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica:

a) offerta tecnica massimo punti 50

b) offerta economica massimo punti 50

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati nel presente paragrafo con i relativi punteggi.

La commissione di gara, all'uopo nominata ai sensi dell'art 77 del Dlgs 50/2016, avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100 e il punteggio sarà ripartito nei modi precisati nel presente paragrafo.

L'attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei predetti punteggi (offerta economica + offerta tecnica).

La gara sarà aggiudicata con apposita determinazione dirigenziale alla ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa derivante dall'attribuzione del punteggio più alto.

Si procederà alla valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

4.2. Offerta Tecnica: massimo 50 punti.

BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

Proposta del progetto d'impresa (Business Plan): nella busta B il concorrente deve inserire, a pena di esclusione una relazione contenente il progetto di gestione della Farmacia con l'indicazione esatta dell'ubicazione della farmacia, debitamente sottoscritta in tutte le pagine a pena di esclusione, in un testo **non superiore** a 10 pagine formato A4 carattere Arial 10 senza aggiunta di allegati.

Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri, individuati allo scopo di accentuare la ratio "pubblicitica" sottesa all'esercizio della prelazione comunale selezionando il privato gestore anche per la disponibilità all'esecuzione di prestazioni utili alla collettività e alle fasce più deboli della popolazione:

A1.) Proposta del progetto di gestione della farmacia: punteggio massimo attribuibile 60 punti, dove nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- verranno valutati con un massimo di punti 10 (DIECI) quei progetti che offriranno servizi a favore dei cittadini del Comune di Decimomannu di età superiore ai 65 anni, e/o progetti con servizi a favore dei cittadini del Comune di Decimomannu disabili con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70%, secondo le seguenti modalità:

4 punti per 1 servizio aggiuntivo; 8 punti per 2 servizi aggiuntivi; 10 punti per 3 servizi e oltre;

- verranno valutati con un massimo di punti 10 (DIECI) i servizi dedicati alla prevenzione e all'educazione sanitaria tra i cittadini del Comune di Decimomannu, secondo le seguenti modalità:

4 punti per 1 servizio aggiuntivo; 8 punti per 2 servizi aggiuntivi; 10 punti per 3 servizi e oltre;

- verranno valutati con un massimo di punti 5 (CINQUE) quei progetti che assicurino maggiore copertura del servizio in termini di orari, secondo le seguenti modalità:

1 punto per ogni ora di servizio aggiuntivo, indicando i giorni in cui verrà svolto, sino ad un massimo di punti 5;

- verranno valutati con un massimo di punti 5 (CINQUE) quei progetti che assicurino maggiore copertura del servizio in termini di maggiori servizi sanitari, secondo le seguenti modalità:

1 punto per 1 servizio aggiuntivo sino ad un massimo di punti 5;

- verranno valutati con un massimo di punti 10 (DIECI) quei progetti che prevedano proposte migliorative e/o aggiuntive ritenute di interesse per tutti i cittadini del Comune di Decimomannu (4 punti per 1 servizio aggiuntivo; 8 punti per n. 2 servizi aggiuntivi; 10 punti per n. 3 servizi aggiuntivi e oltre)

- verranno valutati con un massimo di punti 5 (CINQUE) le proposte relative alla comunicazione e alla divulgazione presso la clientela dei servizi offerti che prevedano iniziative quali: ideazione, stampa e diffusione dei pieghevoli o giornaletti divulgativi mantenendo uscite costanti nell'arco del periodo della concessione oppure incontri formativi con diverse categorie di clientela alle quali offrire spiegazioni sui servizi e sulle metodologie di cura proposte per le diverse malattie e in particolare sulla conoscenza dell'uso del farmaco generico.

Per ogni iniziativa proposta verrà assegnato un punteggio massimo pari a punti 1, con punteggio massimo assegnabile di punti 5;

-verrà valutata con un massimo di punti 3 (TRE) per la formazione professionale del Direttore specifica per le seguenti materie: gestione stupefacenti in farmacia, preparazioni galeniche e fitoterapiche; conoscenza farmaci omeopatici e medicina biologica; esperienza in primo soccorso, primo soccorso pediatrico e consiglio terapeutico: 0,5 per ogni formazione posseduta da comprovare con attestato con in calce dichiarazione sulla conformità all'originale sino a un massimo di tre punti.

-verrà valutata con un massimo di punti 2 (DUE) l'ulteriore esperienza professionale per la formazione professionale del Direttore superiore ai dieci anni.

Il concessionario è tenuto ad erogare i suddetti servizi per tutta la durata del Contratto di Servizio.

L'offerta tecnica deve ottenere un punteggio di almeno 25 punti per poter essere ammesso alla valutazione dell'offerta economica.

All'offerta tecnica deve essere allegato titolo preliminare di disponibilità del locale individuato nella zona indicata nell'allegata planimetria, anche condizionato all'ottenimento della concessione.

4.3 Offerta Economica: massimo 50 punti.

BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana mediante la compilazione e sottoscrizione - da parte del legale rappresentante dell'operatore economico ovvero di persona abilitata ad impegnarlo legalmente - dell'apposito modello allegato al presente disciplinare "Mod. Offerta economica", apponendo una marca da bollo di € 16,00). L'assenza del bollo verrà tempestivamente segnalata all'ufficio del Registro per la regolarizzazione.

Tutti i valori devono riportare al massimo 3 cifre decimali. Le ulteriori cifre decimali non saranno considerate

Nella Busta C contenente l'Offerta economica, il concorrente deve inserire il valore complessivo della propria offerta, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione.

L'offerta economica dovrà essere così espressa:

1) Canone annuale di concessione offerto in aumento: importo in aumento rispetto al corrispettivo dell'affidamento individuato in € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) oltre I.V.A..

I punteggi relativi verranno assegnati secondo la seguente formula:

$$X = (C_n \times 30) / C_{max}$$

dove

X = punteggio da attribuire per l'offerta economica "n";

C_n = canone economico annuale dell'offerta "n";

C_{max} = migliore offerta economica presentata (canone annuale);

Per tale offerta verrà attribuito un punteggio massimo pari a punti 30.

2) Canone variabile annuo di gestione determinato in percentuale al volume d'affari annuo della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA: verrà valutata la percentuale in aumento rispetto alla percentuale posta a base di gara fissata al 5%.

I punteggi relativi verranno assegnati secondo la seguente formula:

$$X = (P_r \times 20) / P_{rmax}$$

dove

X = punteggio da attribuire per l'offerta economica "n";

P_r = percentuale dell'offerta "n";

P_{max} = migliore offerta economica presentata (percentuale più alta);

Per tale offerta verrà attribuito un punteggio massimo pari a punti 20.

Il punteggio totale per l'offerta economica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti per il punto 1) e 2).

Tutti i valori devono riportare al massimo tre cifre decimali. Le ulteriori cifre decimali non saranno considerate. Non verranno prese in considerazione le offerte economiche, e quindi non si attribuirà il relativo punteggio, se espresse in difformità di quanto richiesto.

La presentazione di offerte pari o in diminuzione rispetto ai valori posti a base di gara/offerta ed indicati nel presente bando di gara comporta l'esclusione automatica del soggetto concorrente.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

a) offerta tecnica massimo punti 50

b) offerta economica massimo punti 50

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

In base all'art. 77, comma 12 del Dlgs n.50/2016, una commissione di gara, appositamente nominata con provvedimento dirigenziale provvede in seduta pubblica all'apertura dei plichi, all'esame ed alla valutazione della documentazione amministrativa di cui alla busta A, ai fini dell'ammissione alla gara e alla successiva apertura della busta B per la .

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del "Regolamento dei contratti" sopra citato.

5.1. Prima seduta pubblica

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno _____ con inizio alle ore _____ salvo eventuali proroghe, presso la sede del Comune di Decimomannu.

Eventuali modifiche della data sopra indicata saranno comunicate ai partecipanti mediante mail certificata e con pubblicazione sul sito del Comune di Decimomannu nella sezione "NEWS" e in Amministrazione trasparente, fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte presentate con riferimento al termine e all'integrità del plico;
- b) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa e verifica della regolarità dell'apposizione della firma sull'istanza presentata e sulle dichiarazioni;
- c) apertura del plico contenente l'offerta tecnica e verifica del contenuto.

Soccorso istruttorio: Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la mancata, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 (attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva: Allegato A), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari al 1 (uno) per mille del valore della gara (Euro 810,00). In tal caso, la Stazione Appaltante, assegna al concorrente un termine, non superiore a CINQUE giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Successivamente la Commissione procederà alla chiusura dei plichi garantendone l'integrità della conservazione e alla chiusura della seduta pubblica.

5.2. Sedute riservate

La commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche (busta "B") con l'analisi e valutazione dell'offerta tecnica, procedendo all'assegnazione del punteggio sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto 4.2.

La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute non aperte al pubblico per la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi.

5.3 SECONDA SEDUTA PUBBLICA

A conclusione dei lavori della commissione, si procederà, in seduta pubblica, alla comunicazione dei concorrenti e dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte economiche. Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione via PEC del giorno e dell'ora dell'apertura delle offerte economiche, con tre giorni di anticipo sulla data della seduta.

All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente.

La Commissione procederà, quindi, per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza della somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, redigendo la relativa graduatoria, in base alla quale si definirà l'aggiudicazione provvisoria.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- in caso di parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio;
- non aggiudicare la concessione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse riportare il punteggio minimo sotto indicato;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro il termine di 5 giorni dall'ultima seduta pubblica, sul sito internet www.comune.decimomannu.ca.it, all'interno della pagina dedicata ai "BANDI DI GARA E CONTRATTI" nella sezione Amministrazione Trasparente.

6 - ESCLUSIONE DALLA GARA

Tutte le clausole del presente disciplinare di gara e del bando sono da ritenersi inderogabili. Pertanto l'inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni potrà dar luogo all'esclusione del concorrente dalla gara, salvo applicazione, qualora sussistano i presupposti, del soccorso istruttorio, di cui all'articolo 83, comma 9 del D.lgs. n.50/2016 e applicazione, se la carenza rientra nelle previsioni di cui all'art.83, comma 9, secondo periodo, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'uno per mille del valore dell'importo a base di gara (€ 260,00), sanzione dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di escludere dalla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e le imprese per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

7. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorso i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione concedente all'aggiudicazione della concessione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente invito.

In particolare, la stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata alla insussistenza a carico:

- del titolare, se trattasi di impresa individuale;
- della società, di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
- della società, di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
- della società, dei legali rappresentanti, di tutti i componenti l'organo di amministrazione, per ogni altro tipo di società, delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Prima della stipulazione del contratto il Comune chiederà le informazioni "antimafia", previste dal comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", il Comune dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva tale facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Subappalto: non ammesso

8- CONTRATTO

Prima della stipula del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve prestare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Dlgs n.50/2016.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente in forma pubblica amministrativa presso gli uffici dell'Amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9 e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte della stessa Amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 32, commi 9, 10, 11 del D.Lgs. 50/2016.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

9- ACCESSO AGLI ATTI

Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

10- AVVERTENZE GENERALI PER L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara e diviene definitiva per l'Amministrazione aggiudicatrice all'avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva mentre l'impresa è vincolata dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n.50/2016.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al Comune di Decimomannu nel termine previsto, previa richiesta dell'ufficio, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara.

L'Amministrazione comunale, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, eserciterà la facoltà di cui all'art.110 del D.Lgs n. 50/2016.

L'Appaltatore se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Decimomannu.

11– DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Decimomannu.

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del 1° Settore .

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara si rimanda al D.Lgs. n. 50/2016 e alle norme vigenti in materia.

Il bando europeo è stato inviato alla CE in data _____

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data _____.

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Donatella Garau Responsabile del 1° Settore del Comune di Decimomannu.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

MODELLO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... (Prov.) il
residente in (Prov.)
via n.,
codice fiscale in qualità di:

Farmacista

Legale Rappresentante

Procuratore (come da allegata procura in data avanti al Notaio
..... con Studio in n.
di repertorio dell’impresa
con sede legale in (Prov.) via
n°..... cap P.Iva.....
Codice fiscale

in nome e per conto della stessa,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI DECIMOMANNU

DICHIARA

➤ Che l'operatore economico partecipa alla gara (barrare l'opzione scelta):

• **Come Concorrente singolo**

• **In R.T.I.:**

- di tipo orizzontale di tipo verticale
- di tipo misto di cooptazione
- Capogruppo quota di partecipazione pari al%
- Mandante quota di partecipazione pari al%
- Mandante quota di partecipazione pari al%
- Mandante quota di partecipazione pari al%

• **Per Avvalimento:**

- impresa avvalente:
- impresa ausiliaria:

• **Come Consorzio:**

- consorzio stabile consorzio ordinario
- consorzio tra imprese artigiane consorzio fra cooperative di produzione e lavoro
- indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i:

.....
.....
.....

Inoltre,

DICHIARA

A) DICHIARAZIONE INERENTE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O ALTRI REGISTRI E/O ORDINI PROFESSIONALI

1. che, questo operatore economico è iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza):

dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al n. _____ o
altro Registro equivalente nel proprio Stato estero di appartenenza
_____ al n. _____ dal
_____;

presso l'ordine dei farmacisti di _____, al numero _____ o
altro ordine equivalente nel proprio Stato estero di appartenenza
_____ al n. _____
esistente presso _____;

2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Professionale, questo operatore economico ha il seguente oggetto sociale:

(indicare le attività) _____

ovvero, svolge le seguenti attività _____

3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo professionale, l'amministrazione è affidata ad un (selezionare e compilare solo il campo di pertinenza):

Amministratore Unico, nella persona di: Nome e Cognome _____,
nato a _____, il _____, C.F. _____,
residente in _____, nominato il fino al _____,

con i seguenti poteri associati alla carica: _____

_____;

Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri e, in particolare, da (indicare per tutti i membri del Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati).

Consiglio di Gestione composto da n. _____ membri e, in particolare, da: (indicare per tutti i membri del Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati).

Professionista nella persona di: Nome Cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, appartenente alla professione (indicare: regolamentate o non regolamentate) _____, titolo di studio conseguito a presso l'istituto _____, iscritto all'albo/ordine di _____ numero _____ data iscrizione _____;

Altro (specificare)

4. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono (indicare per tutti i direttori tecnici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati):

5. (eventuale) che i riferimenti dell'atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott. _____, atto del _____, rep _____;

6. a. che nel libro soci (nell'ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al punto a) ed ai successivi punti b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese) di questo operatore economico figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: Inserire nome e cognome dei soci, seguito dalla relativa quota di capitale sociale espressa in termini percentuali, in modo che il totale sia 100%

b. che (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

ai sensi dell'art. 80, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore economico e/o del sottoscritto:

COMMA 1 - non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

COMMA 2 - non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

COMMA 4 - non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

inoltre

COMMA 5 – che l'operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), del decreto legislativo n. 50/2016):

a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del decreto legislativo n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro);

b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#), del decreto legislativo n. 50/2016;

c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio

vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) l'operatore economico (o un'impresa collegata), (barrare l'opzione scelta)

NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di concessione;

è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto (specificare le attività svolte)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

i) il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68/1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: (barrare l'opzione scelta)

è inferiore a 15;

è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#));

m) (barrare l'opzione scelta)

non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell'art 2359 del c.c. con alcun partecipante alla procedura di concessione;

Infine,

DICHIARA

1) di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, in ogni sua condizione e senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato di concessione;

2) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

3) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio/fornitura/lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio/fornitura/lavori oggetto della concessione;

4) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

5) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002 di conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;

6) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione in questione;

7) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa stabilito nella documentazione di gara;

8) di svolgere le seguenti attività incompatibili con la gestione di farmacia comunale e che se aggiudicatario si impegna a rimuovere pena la decadenza (paragrafo. 1.7. Soggetti ammessi a partecipare):

9) di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all'INPS, INAIL e (per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE:

INAIL sede di	Posizione n°
INPS sede di	Matricola n°
CASSA EDILE di	Codice impresa n°

Altro:

10) l'avvenuto adempimento, all'interno della propria ditta, degli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008;

11) che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima (barrare l'opzione scelta):

non costituiscono segreti tecnici o commerciali

costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da dettagliata motivazione allegata alla presente;

12) di (barrare l'opzione scelta):

di impiegare meno di 250 persone ed avere un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 di euro (o in alternativa al fatturato, avere un totale di bilancio non superiore a 43.000.000,00 di euro) per cui rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa;

di non rientrare, per numero di persone impiegate e/o per fatturato o bilancio, nella definizione di micro, piccola o media impresa;

13) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:

- secondo la norma Ed avente per oggetto
..... rilasciato in data
..... da
.....
e valida fino a

- secondo la norma Ed avente per oggetto
..... rilasciato in data
..... da
.....
e valida fino a

14) di possedere i requisiti di ordine speciale:

• di presentare una dichiarazione di un istituto bancario, o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestante che il concorrente ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere impegni di entità almeno pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

• di nominare il direttore della farmacia come da Mod D

15) di autorizzare la Stazione Appaltante all'utilizzo del fax, dell'e-mail, ovvero della posta elettronica certificata, per l'invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge:

Referente	
Indirizzo al quale far pervenire eventuali comunicazione	
Recapito telefonico fisso	
Recapito telefonico mobile	

Numero di fax	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata	

16) **AVVALIMENTO**

16) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

_____ lì _____
luogo data

FIRMA
(leggibile e per esteso)

Nota: la firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

MODELLO E

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE

DICHIARAZIONE DIRETTORE DELLA FARMACIA

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____,
C.F./P.IVA _____,

che partecipa alla gara, in qualità di:

farmacista singolo;

legale rappresentante della società o del consorzio di seguito indicato:

_____, con sede in _____, via _____,
n. _____, CAP _____, città _____,
C.F. _____,

componente del raggruppamento _____ (in caso di raggruppamento non ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento)

procuratore di _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, città _____, C.F. _____, in nome e per conto dello stessa;

si impegna a nominare, in caso di aggiudicazione, il direttore della farmacia che ha individuato nella persona:

del dott. nato il _____ a _____ residente in _____ via _____ C.F. Iscritto all’albo dei Farmacisti dell’Ordine di _____ al n. _____

DICHIARA

- che il soggetto indicato come Direttore non è altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla predetta procedura;

- che possiede n. _____ anni di esperienza nel settore relativo alla gestione della farmacia prestatati presso _____

firma del dichiarante
(leggibile e per esteso)

firma del soggetto indicato
come direttore
(leggibile e per esteso)

Nota: le firme in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

MODELLO B

Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Il/La sottoscritto/a₁
nato/a a (Prov.) il
residente in (Prov.)
codice fiscale nella sua qualità di
..... dell'impresa

.....
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

che (barrare l'opzione scelta)

non è stato condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

¹ La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto sottoelencato:
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

² Si rammenta che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite, per cui è opportuno effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una "visura" ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, mediante la quale l'interessato prenderà visione di tutti i propri eventuali precedenti penali riportati su tutto il territorio nazionale.

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

_ è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 del c.p.):

Sentenza/decreto
del

Organo giurisdizionale
Reato.....
.....

Sanzione comminata:
.....
.....

Sentenza/decreto
del.....

Organo giurisdizionale
Reato
.....

Sanzione comminata:
.....
.....

Sentenza/decreto
del.....

Organo giurisdizionale
Reato.....
.....

Sanzione comminata:
.....
.....

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali.

FIRMA
(leggibile e per esteso)

Nota: la firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Note

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara d'appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il giudizio relativo alla incidenza delle condanne riportate sull'affidabilità morale e professionale è rimesso alla Commissione di gara.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

MODELLO C

Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei soggetti "cessati dalla carica"

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Il/La sottoscritto/a ⁽¹⁾
nato/a a (Prov.) il
residente in (Prov.)
codice fiscale nella sua
qualità di
dell'impresa
consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ⁽²⁾

ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che nei confronti del/la Sig./ra
nato/a a il
residente in
..... (Prov.) codice fiscale
cessato/a dalla carica di
in data

_ non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

¹ La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sottoelencato:
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

² Si rammenta che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite, per cui è opportuno effettuare, presso il competente Ufficio del

Casellario Giudiziale, una "visura" ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, mediante la quale l'interessato prenderà visione di tutti i propri eventuali precedenti penali riportati su tutto il territorio nazionale.

__ (barrare l'opzione scelta)

__ non è stata pronunciata condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

__ è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.(indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 del c.p.):

Sentenza/decreto
del.....

Organo giurisdizionale

Reato.....

Sanzione comminata:

Sentenza/decreto

del.....

Organo giurisdizionale

Reato.....
.....
Sanzione comminata:

Sentenza/decreto
del.....
Organo giurisdizionale
Reato.....
.....
Sanzione comminata:

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali.

FIRMA
(leggibile e per esteso)

Nota: la firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Note

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara d'appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il giudizio relativo alla incidenza delle condanne riportate sull'affidabilità morale e professionale è rimesso alla Commissione di gara.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I.

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

MODELLO F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Dichiarazione relativa all’ubicazione della Farmacia Comunale

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... (Prov.) il
residente in (Prov.)
via n.,
codice fiscale in qualità di:

Legale Rappresentante

Procuratore (come da allegata procura in data avanti al Notaio
..... con Studio in n.
di repertorio dell’impresa
con sede legale in (Prov.) via
n°..... cap P.Iva.....
Codice fiscale

in nome e per conto della stessa,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

- che la farmacia comunale di nuova istituzione sarà ubicata nella Zona 2 del Comune di Decimomannu di cui alla planimetria allegata, nell’immobile individuato quale sede di ubicazione sito in Decimomannu, nella Via _____;

- che l'immobile ha una superficie di mq. _____ da destinare alla vendita come da planimetria allegata;
- che i locali individuati sono idonei allo svolgimento dell'attività per i quali sono destinati;
- che, si provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per l'avvio dell'attività oggetto della gara.

_____ li _____
luogo data

FIRMA
(leggibile e per esteso)

PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Decimomannu adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.50/2016.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Decimomannu e, in mancanza al D.P.R n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

- 1) L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
 - g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) Il Comune di Decimomannu:
 - a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del Comune, in mancanza al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.lgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
 - f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
 - h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 - i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

- 2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice

L'operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE

OFFERTA ECONOMICA

Il/Il sottoscritto/i _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____, con n. tel. _____, pec _____ con codice fiscale n. _____ e con partita IVA n. _____, in qualità di _____ della _____

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

- 1- Canone annuale di concessione offerto **in aumento** rispetto all’importo posto a base di gara di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) pari a:

€ _____ (in cifre) oltre IVA

euro _____ (in lettere) oltre IVA.

- 2- **Percentuale in aumento** sul volume d’affari annuo della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA rispetto alla percentuale posta a base di gara fissata al 5%, pari a:

_____ (in cifre)

_____ in lettere

(Luogo e data)

(firma/e)